

Proprietà industriale, cautelari rapide e in linea con le garanzie di difesa Ue

Patrizia Maciocchi

Una tutela rapida contro le violazioni della proprietà industriale e diritto d'autore da bilanciare con le garanzie di difesa dei termini perentori stabiliti per legge. È l'obiettivo che si è posto il legislatore con l'articolo 2 del Dl 100/2026 - all'esame del Senato per la conversione in legge - con il quale è stata riscritta la disciplina dei provvedimenti cautelari anticipatori in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, modificando il Codice della proprietà industriale e quello sul diritto d'autore. Un intervento che arriva sulla scia della sentenza nella Causa C-132/2026. I giudici della Corte di giustizia, hanno, infatti, affermato l'incompatibilità - con la direttiva 2004/48/Ce (direttiva Enforcement) e con il diritto fondamentale di difesa - del regime italiano che consentiva alle misure cautelari anticipatorie di restare efficaci a tempo indefinito, anche senza un giudizio ordinario. Una previsione in contrasto la direttiva 2004/48/Ce che, a differenza del nostro ordinamento, non fa distinzione, tra misure conservative e anticipatorie, per le quali impone la revoca o la fine degli effetti, su richiesta di chi le subisce, entro il termine fissato, se il titolare del diritto resta inerte.

Con il Dl n. 100/2026, il legislatore corregge la rotta: la tutela resta urgente, ma va accompagnata da garanzie processuali. Il nuovo comma 4 dell'articolo 132 del Codice della Proprietà industriale, escludendo l'inefficacia in via automatica, prevede che se il giudizio di merito non è iniziato nel termine previsto dal comma 2 (venti giorni lavorativi o trentuno giorni di calendario) o si estingue dopo il suo inizio, i provvedimenti anticipatori sono dichiarati inefficaci, solo se la destinataria della misura lo chiede al giudice entro il termine perentorio di trenta giorni. Una dead line da calcolare dalla scadenza del termine per l'instaurazione del merito o dall'estinzione del giudizio. Lo stesso vale per l'articolo 162-bis, comma 4, della legge sul diritto d'autore.

Per quanto riguarda le misure cautelari già operative alla data dell'entrata in vigore del decreto, nel caso in cui il giudizio di merito non sia mai stato promosso, il destinatario della misura può

fare ricorso per la revoca o la dichiarazione di inefficacia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto (entro l'11 agosto 2026).

Nel bilanciare i diversi interessi in gioco il legislatore ha previsto, a garanzia del titolare del diritto, la possibilità di una rimessione nei termini per un nuovo giudizio di merito, su richiesta al giudice del provvedimento, senza che questo incida prima del giudizio, sull'efficacia delle misure già disposte.

C'è infine una disciplina ad hoc per i casi in cui la controversia di merito sia devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o a un arbitrato italiano o estero. In tal caso il provvedimento cautelare perde efficacia se la parte che lo aveva ottenuto non richiede in tempo utile il riconoscimento o l'esecutorietà in Italia della decisione straniera o del lodo arbitrale, o quando la sentenza straniera o il lodo arbitrale accertino l'inesistenza del diritto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA